

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DD. 23.01.2014

OGGETTO:	CONCESSIONE IN USO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE PIZZINI RICCARDO, PER IL PERIODO 01.03.2014 – 31.12.2014, DELLE MALGHE VALLE APERTA E BONDOLO E DELLE RELATIVE PERTINENZE PASCOLIVE.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Constatato che con lettera del 23.01.2014, registrata a protocollo con il n. 512, il signor Pizzini Riccardo, piccolo imprenditore/coltivatore diretto iscritto alla C.C.I.A.A. di Trento N. REA 210496, ha chiesto la disponibilità dell'Amministrazione comunale alla concessione in uso degli stabili e dei pascoli delle malghe Valle Aperta e Bondolo per il 2014.

Riscontrato che gli immobili delle predette malghe, contraddistinti dalle particelle edificiali 505 e 961 per quanto riguarda Valle Aperta e dalle particelle 503/1 e 503/2 per Bondolo, nonché le relative pertinenze pascolive sono beni gravati di uso civico, individuati come tali ai sensi della legge 16.06.1927, n. 1766 e che pertanto, in relazione ad essi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.P. 14.06.2005, n. 6 – “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”.

Appurato che, in base all'art. 4 della L.P. 6/2005, all'amministrazione di tutti i beni di uso civico è competente a provvedere il Comune di Condino, il quale, ai sensi degli artt. 13 e 15 della legge medesima, può disporre a favore di terzi la sospensione temporanea del vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di determinati beni gravati da tale vincolo, a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti del Comune; il comma 3 del richiamato art. 15 puntualizza inoltre che il corrispettivo deve essere congruo.

Riscontrato altresì che, come dato evincere dall'ultimo comma dell'articolo 15 or ora citato, sono soggetti all'autorizzazione della Provincia solo gli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni.

Considerato che, oltre a quella del signor Pizzini Riccardo, non sono state presentate altre domande per l'utilizzo delle due malghe; che trattasi di richiesta formalizzata da un imprenditore agricolo dedito all'allevamento di bestiame di Condino; che la concessione in uso delle malghe e delle relative pertinenze è quanto mai opportuna al fine di garantire la manutenzione e la coltivazione dell'alpeggio, che altrimenti andrebbe degradandosi rapidamente, mentre gli stabili rimarrebbero abbandonati e non curati; che il concessionario potrà assicurare, attraverso la monticazione del bestiame, la conservazione e la valorizzazione degli immobili e delle relative attrezzature, nonché dei pascoli, evitandone la “forestazione” e mantenendoli puliti da rovi e spini e contribuire così alla salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale del Comune, nonché alla preservazione dei delicati equilibri tra fauna e flora; che quindi è indubbio, ove si tenga conto di tutti questi specifici aspetti, il beneficio che dalla concessione in uso di che trattasi ne deriva a favore dell'intera collettività.

Ritenuto, in ragione del fatto che l'art. 15 della L.P. 6/2005 ha ribadito il principio dell'onerosità della sospensione del vincolo di uso civico introdotto dall'art. 14 della precedente L.P. 13.03.2002, n. 5, abrogata appunto dalla L.P. 6/2005, di determinare in forma monetaria il corrispettivo e di fissarlo, in relazione alla durata della concessione in uso, concordata con il richiedente in dieci mesi a decorrere dal 01.03.2014 fino a tutto il 31.12.2014, in Euro 2.500,00, somma da ritenersi congrua ove si consideri che la richiesta di concessione riguarda gli stabili e i pascoli di due malghe e si tenga conto della non irrilevante estensione delle aree pascolive.

Atteso che le considerazioni sopra esposte a sostegno della concessione in uso già da sole sono tali da integrare le “motivate ragioni” atte a giustificare, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., il ricorso alla trattativa privata diretta; a ciò va aggiunto che, a norma della disposizione appena citata, “é consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa

diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'articolo 21, comma 4", che il signor Pizzini Riccardo ha dichiarato di essere iscritto nella sezione I dell'APIA e che, nel caso di specie, l'importo contrattuale è ampiamente contenuto al di sotto di detto limite.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dato che la L.P. 14.06.2005, n. 6 non riserva espressamente al Consiglio comunale, a differenza di quanto disponeva la L.P. 13.03.2002, n. 5, l'adozione degli atti inerenti la sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico; in tal senso dispone anche l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2013, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 23 di data 11.04.2013, efficace ed operativo fino all'adozione di quello relativo al 2014 per quanto disposto al punto 9 della parte dispositiva della deliberazione medesima.

Esaminata la bozza di contratto appositamente predisposta, in ordine alla quale il signor Pizzini nulla ha avuto da eccepire.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di concedere in uso all'impresa individuale Pizzini Riccardo, con sede a Condino in loc. Mon, cod. fisc. PZZRCB81E16L174G, iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trento N. REA 210496, la malga Valle Aperta (p.ed. 505 - cascina e p.ed. 961 – stalla C.C. Condino) e la malga Bondolo (p.ed. 503/1 - cascina e p.ed. 503/2 – stalla C.C. Condino), nonché le relative pertinenze pascolive, per il periodo 01.03.2014-31.12.2014, con conseguente sospensione temporanea, per una durata pari a quello della concessione in uso, del vincolo di uso civico su dette realtà, verso il corrispettivo di Euro 2.500,00 e alle ulteriori condizioni tutte riportate nello schema contrattuale che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, essendo la sospensione del diritto di uso civico disposta con il presente provvedimento deliberativo di durata inferiore a nove anni, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 non è richiesta alcuna autorizzazione del competente servizio provinciale.
3. Di dare altresì atto che il corrispettivo di cui al precedente punto 1. verrà impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6.
4. Di dare inoltre atto che il contratto di concessione in uso verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, sulla base della schema di cui al precedente punto 1.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.